

*Controllo operaio e transizione nel dibattito
del socialismo mitteleuropeo:
fra democrazia industriale, organicismo
e trasformazione sociale*

di Mattia Gambilonghi

1. Introduzione: i consigli d'azienda, tra movimento operaio e costituzionalismo democratico-sociale

La riflessione sulle forme del controllo operaio e sul rapporto fra queste e la costruzione di un tipo di organizzazione sociale alternativa al capitalismo caratterizza la storia del movimento operaio e socialista sin dai suoi esordi, sia che si tratti dei filoni cosiddetti “utopisti” (si pensi a Owen o ai falansteri di Saint-Simon), o del pensiero di Karl Marx, con la sua prospettiva di una *società politica reale* in cui prenda forma l'autogoverno dei “liberi produttori associati”¹. Successivamente, la questione della democrazia operaia e industriale attraverserà in egual misura tanto le componenti riformistiche quanto quelle rivoluzionarie, differenziandosi però sul tipo di relazione da intrattenere con gli ordinamenti politici esistenti, e conseguentemente, sulla dinamica che le istituzioni di autogoverno dei produttori avrebbero dovuto generare rispetto a questi. Come ha infatti opportunamente sottolineato Dora Marucco, «i confini» tra le diverse declinazioni dell'obiettivo del controllo operaio «sono assai tenui per quanto concerne i contenuti della riflessione e gli stessi obiettivi perseguiti; la differenza e il contrasto risultano, invece, sul versante delle modalità secondo cui viene intesa la comune opzione a favore del socialismo»².

¹ Si veda, a questo proposito, l'antologia di scritti curata da Umberto Cerroni, K. Marx (1960), *La prospettiva del comunismo*, Editori riuniti, Roma, insieme alle considerazioni sviluppate successivamente dallo stesso in U. Cerroni (1973), *Teoria politica e socialismo*, Editori Riuniti, Roma.

² D. Marucco (1986), “Fabianesimo, ghildismo e democrazia industriale”, in G. M. Bravo, S. Rota Ghibaudi (a cura di), *Il pensiero politico contemporaneo*, vol. II, Franco Angeli, Milano, p. 441.

Nel contesto europeo e del capitalismo avanzato, l'istanza di una *socializzazione del potere e della politica*, da unire e accompagnare alla *socializzazione dell'economia*, se dapprima trova, grazie ai coniugi Webb, una delle sistemazioni teoriche più avanzate in seno al movimento operaio britannico e alla sua componente fabiana (ci riferiamo alla monumentale *Industrial democracy*), in un secondo momento, in seguito ai rivolgimenti prodotti dalla combinazione fra gli avvenimenti bellici del 1914-1918 e la rivoluzione socialista d'ottobre, sarà oggetto di un acceso dibattito teorico-politico nell'area della *Mitteleuropa* e, più specificamente, in Germania e in Austria. La forza acquisita da partiti operai in seguito al crollo degli Imperi centrali, unita al sorgere di imponenti e agguerriti movimenti consiliari ispirati dall'esempio russo, fa sì che la tematica dei consigli e del controllo operaio dell'economia entri pienamente nella discussione sulla strutturazione politico-giuridica delle due novelle repubbliche. Da un lato, tramite le *Commissioni per la socializzazione* che vedono la luce in entrambi i Paesi, dentro cui si discute (con scarso successo) sulle trasformazioni strutturali e dei rapporti di proprietà che, nelle intenzioni delle formazioni in cui è articolata la socialdemocrazia, dovrebbero condurre al socialismo³. Dall'altro, la tematica consiliare fa capolino nelle stessa stesura delle carte costituzionali dei due Paesi, e in particolar modo in quella della neonata Repubblica di Weimar. Elementi come questo mettono in evidenza il carattere sincretistico e la natura "compromissoria" della costruzione costituzionale weimariana, dei tratti fortemente voluti dalla socialdemocrazia tedesca al fine di plasmare il nuovo "Stato popolare" in modo tale da differenziarlo profondamente sia rispetto agli Stati liberali classici che al "sovietismo" di stampo sovietico e leninista. Quelle caratteristiche, insomma, che faranno parlare Otto Kirchheimer di una «costituzione senza decisione» e «senza sovrano»⁴, tale da produrre un sistema politico tendente alla paralisi e all'inazione proprio in ragione di questa originaria volontà di cristallizzare costituzionalmente il rapporto di equilibrio fra le differenti classi e gruppi sociali in lotta e fra le corrispettive ideologie. Da questo dislocare su più livelli e su più fronti il

³ I termini del dibattito sono stati accuratamente ricostruiti in E. Weissel, "L'internazionale socialista e il dibattito sulla socializzazione", in AA.VV. (1980), *Storia del marxismo*, vol. 3/I, Einaudi, Torino. Per il versante "borghese", si veda inoltre L. Villari (a cura di) (1976), W. Rathenau, *L'economia nuova*, Einaudi, Torino; M. Cacciari (1977), "La nuova economia di Walter Rathenau", *Democrazia e diritto*, 2, pp. 347-360; R. Racinaro, "Le sintesi e le forme. Saggio su Walther Rathenau", in W. Rathenau (1980), *Lo Stato nuovo e altri saggi*, Liguori, Napoli.

⁴ O. Kirchheimer (1929), "Weimar, e poi?", ora in A. Scalone (a cura di) (2017), O. Kirchheimer, *Potere e conflitto. Saggi sulla Costituzione di Weimar*, Mucchi, Modena.

principio della “parità”, cardine della “democrazia contrattata” weimariana⁵, ne risulterà, come afferma Marramao, un «coacervo di organismi rappresentativi non gerarchizzati entro un rapporto di forze consolidato, esprimendosi in una serie di rappresentanze paritetiche capaci soltanto di produrre alleanze episodiche e precarie [...]: incapaci, dunque, di dar luogo a una compiuta forma statutale»⁶.

Ai fini dello studio e della comprensione del “laboratorio Weimar”, i consigli operai e gli organismi della democrazia industriale possono svolgere un ruolo simile a quello che Gaetano Vardaro riconosceva al diritto del lavoro – che non a caso è la branca della scienza giuridica che più di tutti contribuì alla loro definizione –: quello, cioè, di «formidabile caleidoscopio», di angolo prospettico particolarmente fecondo ai fini dell’analisi dei «limiti e delle novità del costituzionalismo weimariano»⁷. E ciò in quanto oggetto del contendere fra le vecchie tendenze liberali, quelle corporative e quelle socialiste, che ne faranno l’ambito in cui è maggiormente evidente e in cui si palesa apertamente la natura compromissoria dell’intera esperienza costituente. Inoltre, il loro ruolo risulta particolarmente interessante in quanto, malgrado i limiti connessi alla loro realizzazione, è attraverso l’istituzione e la strutturazione dei consigli operai e delle “comunità di lavoro” che si tenta in quella fase di rispondere a due necessità con cui la stagione dello Stato sociale e del costituzionalismo democratico farà i conti anche nei decenni successivi. Ci riferiamo, da un lato, alla cosiddetta “funzionalizzazione della proprietà” a finalità di carattere sociale e generale⁸ e, dall’altro, alla combinazione e concatenazione fra forme di rappresentanza politica e generale e forme di rappresentanza degli interessi⁹. Da questo punto di vista, è possibile affermare che la costituzionalizzazione dell’economia implicita nell’opzione consiliare possieda una «duplice faccia ordinamentale»: la prima rivolta alla regolazione statale e politica dei mercati e delle attività economiche, la seconda all’organizzazione e alla

⁵ G. Rusconi (1977), *La crisi di Weimar. Crisi di sistema e sconfitta operaia*, Einaudi, Torino, pp. 5-74.

⁶ G. Marramao (1976), “Consigli e Stato nella Germania di Weimar”, in AA. VV., *Teoria e prassi dell’organizzazione consiliare. Da Weimar al New Deal, Quaderni di Problemi del socialismo*, 11, pp. 7-54.

⁷ G. Vardaro (1982), “Il diritto del lavoro nel ‘laboratorio Weimar’”, in G. Arrigo, G. Vardaro (a cura di), *Laboratorio Weimar. Conflitti e diritto del lavoro nella Germania nazista*, Edizioni Lavoro, Roma, p. 18.

⁸ M. Prospero (2008), “Il costituzionalismo e il lavoro”, *Democrazia e diritto*, 2, pp. 134-176.

⁹ A. Scalone (1996), *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi*, Franco Angeli, Milano.

rappresentazione delle differenti categorie e «dei vari settori economici di fronte allo Stato»¹⁰.

I consigli operai aziendali possono quindi essere considerati come una delle forme più radicali e conseguenti di quella “funzionalizzazione della proprietà privata” scolpita nell’art. 153 della costituzione di Weimar, laddove si afferma che la proprietà è “garantita”, ma comporta “obblighi” verso il “bene comune”. È dunque possibile rintracciare in essi e nella finalità che vi è sottesa quella è stata definita da Massimo Luciani come la «cattura costituzionale dell’economico»¹¹. Ovvero, l’estensione alla dimensione degli affari economici di quel principio di limitazione e contenimento del potere che il costituzionalismo liberale aveva circoscritto alla dimensione puramente politica, e che viene ora potenziato ed esteso nel suo raggio d’azione vista la rilevanza della dimensione economica rispetto all’esercizio effettivo della sovranità politica da parte di quei soggetti – i lavoratori salariati – posti in posizione subordinata nell’ambito del rapporto di lavoro; e rispetto, quindi, a quei processi decisionali e di formazione della volontà collettiva che della sovranità politica e democratica rappresentano la più diretta conseguenza e forma d’estrinsecazione. È per questa serie di ragioni che i consigli rappresentano insomma una delle più ambiziose espressioni del processo di «costituzionalizzazione del sociale» che si dispiega nel contesto weimariano, punto di intersezione tra le riflessioni di von Gierke e Hugo Preuss intorno al “diritto sociale” prodotto dai «raggruppamenti organici» di individui¹², e l’idea socialdemocratica – che alla fine del decennio avrebbe trovato la sua massima sistematizzazione nella riflessione condotta da Hermann Heller intorno al *sozialer Rechtsstaat*, lo Stato sociale di diritto – di un’integrazione e di un completamento della democrazia politica e formale in quella economica e sostanziale¹³.

Dall’altro lato, come si è detto, la questione dei consigli e della loro funzione assume una sua rilevanza non semplicemente sul piano economico-

¹⁰ G. Arrigo (2018), “Teorie e ideologie politiche e sindacali nella Repubblica di Weimar. Dalla ‘democrazia consiliare’ alla ‘democrazia economica’”, *Rivista di studi politici “S. Pio V”*, 1, p. 93.

¹¹ M. Luciani (1996), “L’antisovrano e la crisi delle costituzioni”, *Rivista di diritto costituzionale*, 1, pp. 160-161.

¹² C.M. Herrera (2008), “La pensée constitutionnelle du social”, *Droits*, n. 2, p. 185. Si veda inoltre S. Mezzadra (1996), *La costituzione del sociale. Il pensiero giuridico e politico di Hugo Preuss*, il Mulino, Bologna.

¹³ Si veda, a tal proposito: C.M. Herrera (2002), “Hermann Heller, constitutionnaliste socialiste”, in C. M. Herrera (sous la dir. de), *Les juristes de gauche sous la République de Weimar*, Éditions Kimé, Paris; R. Cavallo (2019), “Heller e lo Stato sociale di diritto”, in M. Gambilonghi, A. Tedde (a cura di), *Progettare l’uguaglianza. Momenti e percorsi della democrazia sociale*, Mimesis, Milano; O. Jouanjan (2016), “Hermann Heller: penser l’État de droit démocratique et social en situation de crise”, *Civitas Europa*, 2, pp. 11-26.

gestionale, ma, più complessivamente, anche su quello politico, mettendo in discussione le stesse modalità attraverso cui il corpo sociale viene rappresentato all'interno delle istituzioni che si dà. I consigli chiamano dunque in causa una problematica molto discussa nella giuspubblicistica tedesca di fine Ottocento e inizio Novecento, e destinata ad avere ulteriore seguito nelle “democrazie sociali” dei *Trenta gloriosi*: ovvero, quella del rapporto tra rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi, delle modalità cioè attraverso cui integrare queste due differenti logiche al fine di superare l'astrattezza della rappresentanza atomistica liberale. La soluzione a cui, in un primo momento e su un piano meramente formale, il modello politico-costituzionale weimariano perverrà sarà quella – dal sapore corporativo – disegnata dall'art. 165 della costituzione, il quale prevedeva un Consiglio economico del Reich, formato dai rappresentanti dei consigli economici distrettuali e dotato di poteri consultivi e di iniziativa legislativa in materia economica e sociale¹⁴. Come sappiamo, questo sistema non troverà mai un'attuazione concreta, e al Consiglio economico provvisorio, istituito da un decreto del maggio 1920, non fece seguito alcuna istituzione stabile e duratura, vista la procrastinazione prima, e l'abbandono poi, della creazione di quei consigli economici distrettuali che avrebbero dovuto rappresentarne lo scheletro e la premessa funzionale. L'apertura della democrazia rappresentativa agli interessi economici e alle loro rappresentanze assumerà, invece, altre forme, prevedendo cioè la sovrapposizione (non pacifica, né tanto meno priva di frizioni) fra il circuito politico-decisionale classico, che traccia una linea che va dai cittadini all'esecutivo, passando per la mediazione del legislativo, e un circuito alternativo: sarebbe a dire, quello della dialettica triangolare tra le grandi organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali e lo Stato (rappresentato, nei fatti, dal solo esecutivo). Una combinazione inedita per l'epoca, e che farà parlare uno degli esponenti della scuola di Sinzheimer, Ernst Frankel, della prospettiva di un'originale «democrazia collettiva»¹⁵, ovvero un sistema che integra e mette a sistema la tradizionale rappresentanza atomistica di stampo liberale con la volontà espressa dalle organizzazioni collettive e professionali, e che, a dire del giurista e politologo tedesco, riequilibrava sul piano politico lo squilibrio che, sul piano sociale, caratterizzava i rapporti fra imprenditori e lavoratori salariati, superando nei fatti la democrazia

¹⁴ G. Arrigo, *Teorie e ideologie politiche*, cit., p. 103.

¹⁵ E. Frankel (1982), “Democrazia collettiva”, in G. Arrigo, G. Vardaro (a cura di), *Laboratorio Weimar*, cit. Per una visione complessiva, A. Bolaffi (1984), Dalla ‘Kollektive Demokratie’ al ‘doppio Stato’ nell’analisi di Ernst Frankel”, in E. Collotti (a cura di), *L'Internazionale operaia e socialista fra le due guerre*, Annali Fondazione Feltrinelli, Milano.

formale. Con alcune variazioni, questa dialettica fra rappresentanza generale e rappresentanza degli interessi si riproporrà stabilmente nell'insieme delle democrazie pluraliste occidentali, venendo quasi unanimemente ribattezzata, da C. Maier¹⁶ fino a P. Schmitter¹⁷, come “neocorporatismo”.

In quel preciso contesto poi, l'istanza di una rimodulazione dei rapporti fra politica ed economia, non è portata avanti solo dal movimento operaio, ma anche dalle frange più illuminate della cultura borghese. Si pensi a Walther Rathenau, che nel quadro di una società europea attraversata dal gigantesco processo della *rationalisierung*, rappresenta sul versante borghese uno degli interpreti più acuti dello “spirito dei tempi” e delle mutazioni profonde che stanno sconvolgendo il volto del capitalismo mondiale¹⁸. La tematica dei consigli e del loro ruolo istituzionale viene infatti ripresa da Rathenau nell'ambito del proprio progetto di *socialismo del capitale*, un progetto volto cioè a produrre una «*rigenerazione del sistema “sociale” capitalistico*»¹⁹ da realizzare estendendo la razionalità amministrativa raggiunta internamente dai monopoli all'insieme della società e delle sue strutture politiche, conciliando così l'interesse privato con quello sociale e della “Nazione”. Lungi dal prospettare schemi collettivistici, l'*economia nuova* di Rathenau propone una diversa combinazione tra struttura e sovrastruttura, organizzando in maniera innovativa le relazioni orizzontali tra le imprese, ridefinendo il rapporto autorità/libertà tra di esse e lo Stato e diffondendo tra le forze economiche un diverso tipo “moralità”.

I consigli fanno per l'appunto parte di questo radicale progetto di riformulazione dello Stato²⁰: lo *Stato nuovo* – che accompagna l'*economia* – è uno Stato che riconosce la scissione interna agli apparati statali e che realizza una dialettica costante tra questi diversi “Stati speciali” e uno “Stato complessivo”, racchiudendoli e superandoli come momento superiore e comunitario. All'interno di questo sistema i consigli aziendali hanno però a che vedere più con il sostegno del livello della produttività del lavoro permesso dalla logica comunitaria che li pervade, che non con la definizione, “dal basso”, degli indirizzi riguardanti il governo dei processi economici. Al pari degli “Stati speciali”, alle articolazioni periferiche come i consigli operai spettano

¹⁶ C. Maier (1999), *La rifondazione dell'Europa borghese*, il Mulino, Bologna.

¹⁷ P. Schmitter (1984), “*Ancora il secolo del corporativismo?*”, in M. Maraffi (a cura di), *La società neocorporativa*, il Mulino, Bologna.

¹⁸ W. Rathenau (1976), *L'economia nuova*, Einaudi, Torino.

¹⁹ L. Villari (1976), “*Introduzione*”, in W. Rathenau, *L'economia nuova*, cit., p. XVIII.

²⁰ M. Cacciari (1978), “*La nuova economia di Walter Rathenau*”, *Democrazia e diritto*, ??, pp. 347-360.

funzioni meramente tecniche, pena l'anarchia e la disorganicità²¹. Le «questioni esistenziali» spettano semmai alle istanze superiori, in cui «sbiadisce l'interesse particolare» e «diviene predominante» l'interesse comunitario. La socializzazione, dunque, esige l'organizzazione, delineando così un sistema piramidale regolato dal principio secondo cui «nessuna istanza può decidere questioni relative all'esistenza degli elementi del proprio livello»²². Il *Volksstaat*, lo “Stato popolare” che viene invocato, insomma, non assume mai nel pensiero di Rathenau l'accezione di “governo popolare”, ma si riferisce semmai al perimetro sociale entro cui viene selezionata la classe dirigente dello Stato, soffermandosi poco sulle forme di controllo e di trasmissione della volontà politica dalla base al vertice dell'organizzazione statale²³.

2. Consigli operai, *autodeterminazione sociale* e democrazia economica: il progetto sinzheimeriano della “costituzione economica”

Sul versante socialdemocratico, l'artefice e l'ingegnere della “costituzione economica” weimariana, ossia quel complesso di articoli compresi tra il 151 e il 165 che punta a integrare e completare la democrazia politica con quella economica, è indubbiamente Hugo Sinzheimer. Giurista formatosi alla scuola di Lujo Brentano, Sinzheimer contribuirà in maniera decisiva alla nascita del diritto del lavoro tedesco e alla sua emancipazione e autonomizzazione da quel diritto privato di cui, fino a quel momento, era stato considerato una semplice branca. Lo stesso contributo e l'elaborazione sinzheimeriana intorno alla democrazia economica e ai consigli aziendali, possono essere considerati come il coronamento e il punto d'arrivo di un più complesso itinerario intellettuale e di ricerca volto ad affermare e corroborare l'idea di un' *autodeterminazione sociale nel diritto*. In una prima fase, l'attività teorica di Sinzheimer è rivolta a evidenziare la specificità del contratto di lavoro rispetto agli altri contratti e rapporti patrimoniali tra privati, essendo in ballo al suo interno la dipendenza personale del lavoratore subordinato e la dimensione sostanziale della sua libertà e uguaglianza. Il diritto del lavoro – affermerà nel 1928 nel volume *Wirtschaftsdemokratie*, coordinato da Fritz Naphtali – «non si accontenta dell'eguaglianza formale dei soggetti, [...] bensì dà rilievo giuridico alla particolare posizione sociale

²¹ W. Rathenau, *Lo Stato nuovo*, cit., p. 52.

²² Ivi, p. 53.

²³ R. Racinaro (1980), “Le sintesi e le forme. Saggio su Walther Rathenau”, in W. Rathenau, *Lo Stato nuovo*, cit., p. LXI.

del lavoratore», ponendo così il problema di un collegamento tra la dimensione umana e la «dimensione economica» del processo lavorativo, tra la prestazione lavorativa e il soggetto che la esegue, ed escludendo, pertanto, la *reductio* della forza-lavoro a semplice merce²⁴. Se insomma il diritto privato prende le mosse dal principio della libertà individuale e considera la volontà che da questa scaturisce come l'elemento determinante e fondante le relazioni sociali, il diritto del lavoro ha invece quale suo nucleo concettuale il «principio della subordinazione», grazie al quale legge – proponendosi di intervenire su di essa e di plasmarla – la realtà²⁵.

In un secondo momento, sviluppando le intuizioni di Brentano, l'attenzione di Sinzheimer si rivolge alla lotta per l'affermazione della contrattazione collettiva quale strumento indispensabile di produzione normativa. Declinando sul piano lavoristico e sindacale il pluralismo dei von Gierke e degli Hugo Preuss, Sinzheimer teorizza la necessità di decentralizzare la produzione giuridica al fine di valorizzare la natura multiforme della vita sociale e di sanare, così, la distanza e lo iato tra una società frastagliata e dinamica, da un lato, e un diritto statico e centralizzato, dall'altro. La contrattazione collettiva, che affida alle parti sociali sia la produzione normativa che la sua successiva amministrazione, creerebbe lo spazio per questa “produzione giuridica immediata”, rendendo così possibile “l'autodeterminazione sociale” immaginata da Sinzheimer. Un'autodeterminazione, va sottolineato, che non si pone mai contro o al di fuori dello Stato e della sua normazione, ma che, al contrario, la integra e si giova del supporto dei suoi strumenti coercitivi e autoritativi, dando così vita a un terzo spazio tra diritto privato e diritto pubblico²⁶. Come notò opportunamente Kahn Freund, è patrimonio comune della cultura politica socialdemocratica dell'epoca la convinzione per cui il diritto del lavoro, con la sua azione di giuridificazione della lotta di classe, possa rappresentare uno dei principali strumenti di evoluzione e trasformazione del diritto positivo. Più al fondo, la scuola sinzheimeriana si contraddistingue, come riconosciuto da Vardaro, per un approccio che, disvelando «la funzione politica della legge», si fa promotore di una risoluta «utilizzazione del diritto in una direzione di *Sozialisierung*»²⁷.

È importante focalizzare l'attenzione su questi due poli, su questi due

²⁴ H. Sinzheimer (1982), “La democratizzazione del rapporto di lavoro”, in G. Vardaro (a cura di), *Laboratorio Weimar*, cit., p. 57.

²⁵ H. Sinzheimer (1982), “*La crisi del diritto del lavoro*”, in G. Vardaro (a cura di), *Laboratorio Weimar*, cit., p. 83.

²⁶ S. Mezzadra (2000), “Lavoro e Costituzione nel laboratorio Weimar. Il contributo di Hugo Sinzheimer”, *Scienza&Politica*, 23, 2, pp. 21-43.

²⁷ G. Vardaro, *Il diritto del lavoro nel “laboratorio Weimar”*, cit., p. 12.

pilastri della ricerca sinzheimeriana – la peculiarità del diritto del lavoro, con la rottura da esso prodotta in termini epistemologici; e l’imprescindibilità e centralità dell’autodeterminazione sociale nel diritto – in quanto è dalla loro reciproca interazione che prende forma l’elaborazione del giuslavorista socialdemocratico in materia di democrazia economica. Da un lato, infatti, il diritto di co-decisione e la democrazia industriale vengono considerati da Sinzheimer come «il punto più alto del diritto dell’autonomia collettiva»²⁸, lo stadio più avanzato di quel processo di costante e continua “democratizzazione del rapporto di lavoro”, che dal cosiddetto *diritto reale* (ovvero, la subordinazione non semplicemente giuridico-privatistica, ma personale e integrale, dello schiavo al proprio padrone) conduce agli sviluppi più recenti del diritto del lavoro, passando per il *diritto delle obbligazioni* e la dottrina del “libero contratto di lavoro”. Irrompendo negli asimmetrici rapporti di potere tra salariati e datori di lavoro, frapponendo limiti al pieno dispiegamento del potere sociale di questi ultimi e agendo nel senso di un riequilibrio fra di essi, il diritto del lavoro – che, come si è detto, de-formalizza e umanizza il soggetto, assumendolo non più in astratto, ma «nella concretezza della sua esistenza» – contrappone alla “proprietà” un «secondo elemento di condizionamento», un «autonomo principio di diritto» destinato a controbilanciare agonisticamente la «conformazione» del rapporto di lavoro: quello della *persona umana*²⁹. Riconoscendo cioè l’esistenza di un’altra dimensione a fianco di quella meramente economica, una dimensione che produce istituti volti alla tutela dell’integrità del lavoratore e della sua personalità, a essere messo in discussione è l’unilateralismo e l’assolutismo a cui la “proprietà” aveva fino a quel momento improntato i rapporti interni all’azienda. Il nesso lavoro/persona, la *costituzionalizzazione* soggettiva che conosce il lavoro³⁰, spiana la strada all’idea che i diversi aspetti del rapporto di lavoro non possano essere etero-determinati da delle incontrollabili e immodificabili «“leggi naturali” del mercato»³¹, e che su di essi debbano esprimersi in prima persona i «soggetti collettivi» del lavoro. Sta qui un altro aspetto centrale del processo di “costituzionalizzazione soggettiva”: nel momento in cui cessa di essere mero oggetto, merce al pari delle altre, il lavoro e chi lo esegue non sono più considerabili individualmente. Il lavoro diventa *lavoro organizzato*, e le sue prerogative principali vengono esercitate, secondo Sinzheimer, attraverso la

²⁸ H. Sinzheimer, *La democratizzazione del rapporto di lavoro*, cit., p. 68.

²⁹ Ivi, p. 66.

³⁰ A. Cantaro (2006), “*La costituzionalizzazione del lavoro. Il secolo lungo*”, in G. Casadio (a cura di), *I diritti sociali e del lavoro nella Costituzione italiana*, Ediesse, Roma.

³¹ H. Sinzheimer, *La democratizzazione del rapporto di lavoro*, cit., p. 62.

«autonomia collettiva». Solo in apparenza questa dimensione collettiva nega l'attributo della personalità: a differenza dell'individuo-monade del liberalismo, per Sinzheimer il «concetto di persona è sociale», e l'azione concertata e collettiva del mondo del lavoro serve proprio ad accrescere «il suo potere sociale» e a colmare il gap con la controparte³².

Il diritto di proprietà perde perciò «gli attributi» e le caratteristiche proprie della «sovranità», regredendo così a semplice diritto privato³³. Mantiene sì il proprio potere sociale, perdendo però la propria absolutezza. Il diritto del lavoro e le teorie della democrazia economica e industriale sono quindi unite dal fatto che lo «spirito che informa» il primo risiede nell'idea per cui «gli avvenimenti economici» devono essere subordinati all'uomo. È per questo che assume centralità la problematica del «controllo» dei «fatti sociali», ossia la necessità di una regolazione degli «effetti sociali del diritto privato» e della «dinamica» che viene proiettata «sulla società civile» dagli istituti propri di questo diritto, improntati, per l'appunto, all'idea di una libera attività individuale non socialmente condizionata³⁴.

Va ricordato a questo punto il sopraccennato rapporto tra autodeterminazione sociale e autorità statale centrale, in quanto è a partire dalla dialettica fra particolare e generale che è possibile comprendere a fondo il progetto sinzheimeriano di democrazia economica e il sistema consiliare che delinea. In occasione del suo discorso in sede di Assemblea costituente, Sinzheimer pone l'accento sulle due differenti logiche che innervano il sistema economico: la logica del conflitto e la logica della comunità. Mentre la prima, quella del conflitto tra capitale e lavoro, impone di creare delle forme di rappresentanza dei lavoratori dipendenti – i *betriebsräte*, i consigli d'azienda, prototipo della *mitbestimmung* – in grado di istituzionalizzare le loro istanze; la seconda invece, quella della *comunità*, riguarda l'interesse comune e convergente di datori di lavoro e operai alla produzione, da realizzare attraverso i (mai costituiti) consigli economici distrettuali. Essa troverà comunque attuazione nell'ambito delle “comunità di lavoro” (*Arbeitsgemeinschaft*), degli organi di rappresentanza paritetica degli interessi istituiti dall'accordo Stinnes-Legien del 1918³⁵.

La stessa dialettica fra particolare e generale, viene utilizzata da Sinzheimer per riflettere sul percorso che dovrebbe condurre da una democrazia meramente politica a una, invece, capace di includere anche la dimensione

³² Ivi, pp. 63-66.

³³ Ivi, p. 64.

³⁴ H. Sinzheimer, *La crisi del diritto del lavoro*, cit., p. 84.

³⁵ G. Arrigo, *Teorie e ideologie politiche e sindacali*, cit., p. 101.

economica. Se infatti la democrazia politica vede convivere al suo interno, da un lato, l'anelito all'indipendenza e alla libertà individuale dall'invadenza e dai soprusi del potere statale, dall'altro, il trasferimento e la devoluzione di sovranità e potere politico dalla «mano privata» alla «comunità pubblica», anche l'evoluzione in direzione della democrazia economica deve riuscire a riprodurre la medesima dialettica³⁶. Alla limitazione dello strapotere imprenditoriale, attraverso cui si sancisce la libertà individuale del lavoratore, deve quindi far seguito – affinché questa libertà non rimanga costretta in una dimensione meramente negativa – una tendenza alla comunitarizzazione dell'economia, ossia al progressivo trasferimento del potere economico dei singoli imprenditori a una sovraordinata «organizzazione comune dell'economia»³⁷. Ma nel campo economico la situazione non è paragonabile a quella delle moderne democrazie rappresentative. Se in esse infatti i cittadini partecipano alla «formazione di una volontà generale» in ragione dell'equa condivisione del potere sovrano entro una «comunità politica», all'interno delle aziende i lavoratori chiamati a esercitare il potere di co-decisione possono solo limitare «il diritto personale» dell'imprenditore, e, come nel sistema dei ceti e delle corporazioni, concorrere «all'esercizio di quella volontà personale», una volontà, cioè, «che rimane nella sfera privata»³⁸. Seppur fondamentale, il processo di co-decisione che si articola nei consigli non può essere in alcun modo scambiato e confuso con un'autentica «cittadinanza economica», ma semmai, viste le funzioni di autogoverno che svolge nell'ambito della cosiddetta politica sociale può rappresentare uno strumento di educazione operaia alle funzioni di governo³⁹.

Il riconoscimento del carattere imperfettamente democratico del diritto di co-decisione si riconnette poi alla crescente consapevolezza di Sinzheimer circa l'inscindibilità e la natura quasi simbiotica – in un contesto sempre più segnato da processi concentrazione oligopolistica – del rapporto tra diritto del lavoro e (diritto dell')economia. Una consapevolezza forse tardiva, raggiunta quando la crisi della democrazia contrattata weimariana era ormai quasi interamente consumata: in uno scritto del 1933 sulla crisi del diritto del lavoro, Sinzheimer afferma infatti la necessità di concepire quest'ultimo come complementare al diritto dell'economia, in quanto la sua vitalità ed efficacia dipenderebbero, in ultima istanza, dalla «esistenza di un'economia capace di garantire le condizioni di vita dei lavoratori», piegata alle loro

³⁶ H. Sinzheimer, *La democratizzazione del rapporto di lavoro*, cit., p. 69.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ H. Sinzheimer, *La democratizzazione del rapporto di lavoro*, cit., p. 78.

esigenze⁴⁰. L'attenzione verso «il problema di un ordinamento economico complessivo» quale condizione necessaria e irrinunciabile di un diritto del lavoro in grado di rapportarsi fruttuosamente alla propria vocazione⁴¹, è forse il segno del superamento – anche in questo caso, fuori tempo massimo – da parte di Sinzheimer di quell'ottimistico evolucionismo secondinternazionalista così egemone nella cultura politica della SPD, e che in un nome di una dogmatica fiducia nei meccanismi di correzione automatica dell'economia capitalistica (visione in cui la crisi assume una “funzione di purificazione” rispetto agli squilibri accumulati negli anni precedenti) aveva condotto i vertici del partito socialdemocratico a opporsi a quelle proposte eterodosse e di derivazione sindacale volte a combattere la disoccupazione attraverso misure anticicliche come i piani del lavoro⁴².

3. Consigli operai e transizione al socialismo nell'elaborazione dell'austromarxismo: Max Adler e Otto Bauer

Il contributo austriaco al dibattito in materia di democrazia consiliare e industriale è tanto più interessante in quanto aiuta a comprendere meglio le specificità di un particolarissimo filone del socialismo europeo. Ossia, quello del cosiddetto *austromarxismo*, autentica “terza via” tra l'evoluzionismo socialdemocratico codificato dai Kautsky e dagli Hilferding e la nuova ortodossia attivista e rivoluzionaria imposta dalla prassi leniniana in seguito ai fatti del '17. Il nodo teorico-politico dei consigli operai, e, più globalmente, quello del ruolo assegnato alle diverse forme di democrazia economica e funzionale dentro un processo di transizione al socialismo, permette di capire la reale alternatività delle implicazioni strategiche proprie dell'opzione austromarxista (perno di quel raggruppamento di partiti operai e socialisti definito ironicamente da Karl Radek «Internazionale due e mezzo») rispetto ai due tronconi appena richiamati⁴³.

Nel quadro della vicenda della socialdemocrazia austriaca, sono principalmente due i fattori che spingeranno i massimi esponenti della sinistra in-

⁴⁰ H. Sinzheimer, *La crisi del diritto del lavoro*, cit., p. 86.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Per i termini di questo dibattito, si rimanda a M. Telò (1981), “*Teoria e politica del piano nel socialismo europeo tra Hilferding e Keynes*”, in AA.VV., *Storia del marxismo*, vol. 3/II, Einaudi, Torino.

⁴³ Per un inquadramento generale di questa tradizione, si veda G. Marramao (1977), *Austromarxismo e socialismo di sinistra fra le due guerre*, La Pietra, Milano; Id. (1980), “Tra bolscevismo e socialdemocrazia: Otto Bauer e la cultura politica dell'austromarxismo”, in AA.VV., *Storia del marxismo*, cit.

terna alla Spö (maggioritaria, in seguito alla morte dello storico leader Friedrich Adler e alla dissoluzione dell'Impero austro-ungarico), Otto Bauer e Max Adler, a impegnarsi nello sforzo teorico teso a collocare correttamente la questione dei consigli operai entro l'impianto strategico del partito. Da un lato, la "rivoluzione europea" determinata dal crollo degli Imperi centrali, evento su cui partiti operai mitteleuropei ripongono delle enormi speranze di trasformazione sociale, poco importa se in continuità o meno con gli avvenimenti russi (la SPÖ, si badi bene, a differenza della SPD riconosce la positività della rottura epocale prodotta dalla strategia leninista, rifiutandone però la pretesa universalità). La diffusione spontanea – tanto in Austria quanto in Germania – di esperimenti consiliari e "soviettisti", costringe l'austromarxismo a confrontarsi con il fenomeno. Se a ciò si aggiunge la prospettiva – caldeggiata dalla SPÖ e ricercata attivamente da Bauer durante la sua esperienza di ministro degli Esteri della neonata Repubblica austriaca – di una riunificazione del popolo tedesco all'interno di una *Grossdeutsche Republik*, una Repubblica "pangermanica", si comprendono al meglio le ragioni di questa esigenza di sistemazione teorico-politica.

In secondo luogo, è la sfida teorica lanciata all'austromarxismo da Hans Kelsen negli anni Venti⁴⁴ a costringere tanto Adler quanto Bauer ad affinare le acquisizioni teoriche della socialdemocrazia austriaca a proposito di ciò che in occasione del congresso di Linz, era stato definito il "mutamento di funzione della democrazia" e lo "stato di equilibrio" fra le classi che questo mutamento avrebbe prodotto. Il giurista austriaco considera infatti come una silenziosa revisione della tradizionale dottrina marxista dello Stato l'atteggiamento assunto e teorizzato dagli austromarxisti nei confronti della democrazia politica nella nuova stagione repubblicana – significativamente qualificata come *Volksstaat*, Stato popolare –, un atteggiamento di valorizzazione e, addirittura, di difesa della democrazia repubblicana (al punto da prevedere l'esercizio di una vera e propria "violenza difensiva" nel caso di un'azione sabotatrice da parte delle classi economicamente dominanti). Nonostante i diversi momenti in cui sono stati prodotti gli scritti qui analizzati – e le diverse ragioni che hanno portato alla loro stesura – è comunque possibile rintracciare un filo rosso, traendo da essi una concezione unitaria e grosso modo organica del rapporto tra democrazia parlamentare e democrazia economica e "funzionale" dentro una strategia di transizione.

Per ciò che concerne Adler, è possibile rinvenire un'ispirazione fortemente rousseauiana nella sua critica alla "democrazia politica" di natura parlamen-

⁴⁴ R. Cavallo (2017), "L'*Auseinandersetzung* tra Hans Kelsen e Max Adler sullo Stato sociale", *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 46 (1), pp. 665-688.

tare. A questa viene contrapposta una “democrazia sociale”, «piena e intera» perché tale da respingere la logica impositiva del principio di maggioranza, e strutturata al contrario per rendere possibile il dispiegamento della *volontà generale* – «principio vitale» della democrazia stessa – tramite la «sottomissione di ogni particolare volontà all’auto-determinazione o autonomia»⁴⁵. «Ordine attraverso l’autonomia»⁴⁶, l’autodeterminazione richiede però un’omogeneità sociale inesistente nel quadro scissione antagonistica propria del capitalismo. Per essere possibile, la «socializzazione solidale» esige insomma il venir meno delle «opposizioni vitali» interne al popolo⁴⁷.

Posta dunque questa *idea-limite* della democrazia sociale, la forma politica attraverso cui far transitare la società dalla democrazia apparente, politica, a quella reale, è la dittatura del proletariato, «contraddizione [solo] apparente dell’idea di democrazia»⁴⁸. Quest’ultima non va confusa con la dittatura di minoranza praticata dai bolscevichi, così come il bolscevismo non è sovrapponibile al concetto di “comunismo”: esso, semmai, «non è che una tattica particolare del comunismo», un mezzo per arrivare a esso, legato a delle precise condizioni storiche e nazionali – tra cui l’arretratezza della Russia e la debole consistenza numerica del proletariato – che avrebbero imposto ai bolscevichi una dittatura di minoranza rappresentativa non dell’insieme della «popolazione laboriosa», ma dei soli lavoratori manuali⁴⁹. A essere in ballo, per il “socialismo di sinistra” austriaco non è quindi il concetto di dittatura in sé, ma la natura di questa dittatura e la base sociale di cui essa è espressione: sulla base del *Manifesto* del 1848, quest’ultima dovrebbe qualificarsi il «movimento di una maggioranza schiacciante nell’interesse di questa maggioranza», evitando così la degenerazione *putschista* in un terrorismo di classe⁵⁰. Lo stesso Bauer, in uno scritto come *Bolscevismo o democrazia?*, che si chiude affermando la «comunanza di sorti [che] lega la Germania e la Russia [...] nel corso della costruzione del socialismo»⁵¹, ritiene che i mezzi dispotici e dittatoriali debbano necessariamente avere natura transitoria ed emergenziale, perché se è vero che essa può abbattere «con la violenza tutte le resistenze che la borghesia può opporre», è anche vero che a lungo andare «vince molto più facilmente [...] le resistenze [...] all’interno della stessa classe operaia», provocando così dei

⁴⁵ M. Adler (1967), *Démocratie et conseils ouvriers*, Maspero, Paris, pp. 47-52.

⁴⁶ M. Adler (1945), *Democrazia politica e democrazia sociale*, Astrolabio, Roma, p. 50.

⁴⁷ M. Adler, *Démocratie et conseils ouvriers*, cit., p. 55.

⁴⁸ M. Adler, *Démocratie et conseils ouvriers*, cit., p. 71.

⁴⁹ Ivi, pp. 58-75.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ O. Bauer (1978), “Bolscevismo o socialdemocrazia?”, in G. Marramao, *Austromarxismo*, cit., p. 230.

problemi di tenuta del blocco sociale rivoluzionario⁵².

La presa di distanza dalla concezione bolscevica della dittatura tattica finisce per coinvolgere la stessa forma politica individuata da Lenin e dai bolscevichi quale vettore del processo di “deperimento dello Stato”: i *soviet*, i consigli di operai e contadini eretti a sistema politico. Questi rappresentano indubbiamente, a parere di Adler, una forma democratica più avanzata del tradizionale parlamentarismo liberale, non solo per via di un più stretto rapporto «tra elettori ed eletti»⁵³, ma, soprattutto, perché renderebbero possibile quella «omogeneità di ogni unità economica di base» indispensabile per la formazione di una volontà generale⁵⁴. Al tempo stesso però, i consigli per Adler non possono essere nulla di più che uno strumento di lotta, una «forma rivoluzionaria transitoria», vista l'impossibilità di concepirli come le istituzioni stabili e durevoli «di una società nuova» e socialista. Oltre infatti a cristallizzare «il carattere di classe» (proletario) della società in gestazione e a non eliminare i «rapporti di oppressione» – limitandosi semmai a ribaltarli –, una struttura come quella consiliare eretta a Stato sarebbe foriera, in una società non ancora matura ideologicamente per il socialismo, di forme di corporativismo e di particolarismo estremo: in assenza di questa coscienza, parole d'ordine come “la terra ai contadini” si risolverebbero più nella polverizzazione e nella «individualizzazione» della proprietà, a favore «certe frazioni» della classe, che non nella sua socializzazione⁵⁵.

Cercando poi di approcciandosi al tema, centrale nell'esperienza bolscevica, del dualismo dei poteri secondo modalità alternative al leninismo, più che puntare alla rimozione immediata del polo non socialista del potere, Adler guarda piuttosto a una forma di “coesistenza governata” con esso. Quest'ultimo dovrebbe assumere il ruolo di un'autentica “Camera bassa”, risultando cioè incluso dentro il processo decisionale del sistema politico, ma in posizione subordinata rispetto alla “Camera alta”, rappresentata invece dal congresso «dei consigli operai»⁵⁶. Sbaglia, per Adler, chi vede in questo rapporto sbilanciato tra i due poteri una dominazione partitica, o la riproposizione della natura anti-democratica del bicameralismo storico. Il socialismo, infatti, rappresenta piuttosto una «visione d'insieme della società», e la sua stessa funzione dentro l'inedito sistema bicamerale proposta non va nel senso di una regressione corporativa della democrazia, quanto in quello di

⁵² Ivi, p. 216.

⁵³ M. Adler, *Démocratie et conseils ouvriers*, cit., p. 98.

⁵⁴ Ivi, p. 99.

⁵⁵ Ivi, pp. 84-86.

⁵⁶ Ivi, p. 100-109.

un suo approfondimento. Una simile gestione del dualismo di poteri – oltre che dello stesso blocco storico interessato alla transizione – potrebbe quindi aiutare a condurre «la rivoluzione verso vie più ordinate [e] meno esplosive» di quelle sperimentate in Russia⁵⁷.

Estremamente attenti alle necessità di composizione degli interessi interni al blocco storico che qualsiasi società industrialmente avanzata pone inevitabilmente a un processo di trasformazione sociale, gli austromarxisti concepiscono in maniera flessibile la natura e i compiti dei consigli operai, senza cioè volerne predeterminarne costituzionalmente il ruolo. Nello specifico, essi vanno considerati sia come degli efficaci strumenti di «autodeterminazione del popolo» volti al controllo della burocrazia, sia come dei luoghi di «educazione rivoluzionaria [...] nello spirito marxista», volti a prevenire deviazioni in senso corporativo o riformistico⁵⁸.

Similmente, anche Bauer attribuirà una funzione eminentemente pedagogica ai consigli operai, riconoscendo però a essi e a tutte le forme di democrazia economica e di autogoverno dei produttori – che riassume con il termine inglese *industrial selfgovernment* – un ruolo chiave nel processo di socializzazione della produzione che solo può produrre la lunga e graduale transizione dal capitalismo al socialismo. Fortissima è in Bauer l'influenza del filone gildista del laburismo inglese, e in ragione di ciò l'autogoverno economico delle masse lavoratrice viene considerato come lo sviluppo conseguente e la rielaborazione in chiave socialista della «variazione specificamente anglosassone della democrazia»⁵⁹. A differenza infatti della tradizione europea-continentale, dove la genesi assolutistica degli Stati nazionali lascia in dote alla «rivoluzione borghese» un approccio centralistico alla costruzione dell'organismo politico e le assegna il compito di completare la soppressione delle libertà particolari proprie del feudalesimo, nel contesto anglosassone – in cui l'assolutismo non è mai stato egemone – la missione storica della borghesia e della sua rivoluzione consisterebbe nella generalizzazione delle libertà dei baroni e della gentry, nel renderle cioè «patrimonio prima della borghesia e infine del popolo nel suo complesso»⁶⁰. La democrazia inglese, rifiutando il predominio di una burocrazia centrale, si esplicherebbe dunque secondo Bauer attraverso il *selfgovernment*, l'autogoverno degli organi locali (contee, distretti, circoscrizioni parrocchiali ecc.), ed è per questo il socialismo gildista viene considerato un prolungamento di

⁵⁷ Ivi, p. 110.

⁵⁸ Ivi, p. 116.

⁵⁹ O. Bauer, *Bolscevismo o socialdemocrazia*, cit., p. 203.

⁶⁰ *Ibid.*

questa tradizione, in quanto opererebbe trasferendone la logica «dall'ambito politico a quello economico»⁶¹. In tal modo, viene stabilita un'opposizione che si staglia tanto contro l'assolutismo padronale connaturato al capitalismo, quanto contro quello che potrebbe esercitare la burocrazia propria di un socialismo di Stato, propugnando al contrario l'autogoverno economico «dei singoli settori industriali e delle singole imprese» organizzate in gilde nazionali. Ragion d'essere del socialismo gildista è insomma la lotta contro «l'onnipotenza del potere statale, contro il dominio della vita economica da parte della burocrazia», a prescindere dalla sua eventuale natura di classe⁶². È evidente come un simile modello di socialismo e un tale schema di transizione si attagliano maggiormente ai Paesi industrialmente avanzati, dotati di una classe operaia molto più matura dal punto di vista politico, culturale e sindacale-gestionale. Tutto ciò, unito all'influenza esercitata su questo proletariato da una più lunga esperienza di democrazia politica, fa sì che, a differenza della Russia e degli anelli deboli del capitalismo, l'elemento scatenante e la «forza propulsiva» del socialismo nel capitalismo avanzato divenga, ancor più della reazione alle disuguaglianze economiche, l'anelito di ogni singolo lavoratore alla piena libertà individuale e alla propria autodeterminazione nel luogo di lavoro: «dal desiderio di libertà di un proletariato maturo nasce l'ideale della democrazia industriale, dell'*industrial selfgovernment*»⁶³.

Il favore di Bauer nei confronti dell'opzione gildista e del pieno dispiegamento della libertà e dell'autogoverno che a essa è sottesa, è motivata poi dalla sua particolare concezione delle fasi e dei processi chiamati a scandire la trasformazione sociale e il trapasso al socialismo. Polemizzando con i bolscevichi e con la loro prassi, ritiene errato e ingenuo esaurire la costruzione del socialismo nella mera *socializzazione della proprietà*, nell'«atto giuridico della confisca del titolo valutario capitalistico», ignorando o sottovalutando invece il nodo realmente rilevante del processo di transizione, ovvero «l'atto economico» della *socializzazione della produzione*, con la riqualificazione e la razionalizzazione di quest'ultima che essa comporta⁶⁴. Non essendo possibile migliorare sensibilmente il livello di vita delle masse attraverso la semplice «distribuzione del prodotto del lavoro sociale» – su cui agisce il primo degli interventi appena accennati –, il movimento operaio è invece chiamato a incidere sul momento della produzione, e in particolare sulla sua *qualità*, attraverso un'azione di qualificazione degli investimenti che privilegia i «mezzi di

⁶¹ Ivi, p. 204.

⁶² Ivi, p. 208.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Ivi, pp. 209-211.

sussistenza» sugli «oggetti di lusso», e sul livello di *produttività del lavoro*, concentrando la produzione «nelle aziende più perfezionate tecnicamente e dotandola degli strumenti di lavoro più moderni»⁶⁵. A differenza del trasferimento della proprietà, la trasformazione in senso socialista della processo produttivo è il solo elemento in grado dare «all'umanità un più completo dominio sulla natura»⁶⁶. Posto quindi che tanto il “socialismo democratico” quanto quello “dispotico e dittatoriale” sono impegnati nella realizzazione di entrambe le forme di socializzazione, a rendere preferibile il primo, specie nel contesto dei Paesi europei e avanzati, è il maggior livello di “sostenibilità sociale” reso possibile dal libero dispiegamento della dialettica democratica. Qualsiasi processo di riqualificazione e razionalizzazione della produzione – a maggior ragione nei Paesi industrialmente avanzati, che rispetto alla Russia zarista sarebbero dotati di un apparato produttivo maggiormente articolato e specializzato – rende infatti necessario un immane «trasferimento [...] di forze-lavoro e di mezzi di lavoro» da un settore e all'altro. In un Paese avanzato, dotato cioè di «una classe operaia di sentimenti individualistici, educata all'idea del *selfgovernment*», un simile processo – incidendo e sconvolgendo la dimensione privata non solo dei possidenti espropriati, ma degli stessi salariati – qualora fosse condotto con mezzi dittatoriali, andrebbe incontro a un fallimento certo, e ciò «a causa della resistenza delle stesse masse operaie»⁶⁷. La scelta della democrazia e dell'autogoverno dei settori industriali da parte dei lavoratori si motiva quindi così, in ragione della capacità di governo della complessità sociale che il gradualismo – strutturalmente connaturato all'opzione democratica – porterebbe con sé: in questo contesto, sia la socializzazione del processo produttivo che «l'atto giuridico» possono essere realizzati «non mediante una repentina rottura col passato, bensì attraverso la trasformazione pianificata dell'esistente». E ciò, in quanto nella visione bauertiana un processo democratico, autogestito e graduale di «trasformazione innalza il tenore di vita del popolo molto più efficacemente della coazione dittatoriale»⁶⁸.

Il metodo dittatoriale non viene dunque respinto aprioristicamente e per ragioni morali: semplicemente, la dittatura non viene considerata come la levatrice del socialismo – che «può essere portato avanti da noi solo sulla base del *selfgovernment*» – ma come una fase rigorosamente transitoria atta a difendere «la democrazia dal pericolo immediatamente imminente della controrivoluzione».

⁶⁵ Ivi, p. 213.

⁶⁶ Ivi, p. 219.

⁶⁷ Ivi, pp. 216-217.

⁶⁸ Ivi, pp. 217-218.

zione antidemocratica»⁶⁹, e a «consolidare il terreno» su cui costruire paziente-mente il socialismo dando forma e concretezza al suo «compito economico»⁷⁰. La pratica dittatoriale viene insomma vista da Bauer come uno strumento di “violenza difensiva” – secondo la celebre definizione coniata alla fine degli anni Venti al congresso di Linz – volto a riequilibrare il rapporto che, nel quadro della sua celebre concezione della democrazia come “stato di equilibrio fra le forze di classe”, sussiste tra la distribuzione *legale* del potere e la distribuzione *sociale* dello stesso, tra i *fattori sociali del potere* e i *suoi strumenti materiali*⁷¹.

In Bauer però – che pure si mostra così attento ai problemi delle fasi intermedie di transizione – non sembra essere accuratamente tematizzato il nodo del passaggio dalla compartecipazione operaia all’impresa capitalistica (o dalla gestione paritetica di essa) alla piena autogestione operaia della stessa, e quindi, il rapporto intercorrente tra la democrazia industriale realizzata in regime capitalistico tramite i consigli di fabbrica, da un lato, e un’organizzazione sociale socialista, dall’altro. L’impressione che si ha leggendo le pagine dedicate dal leader socialdemocratico austriaco al tema dell’*industrial selfgovernment*, è la permanenza di quella concezione lineare del processo di transizione tipica dell’evoluzionismo secondinternazionalista. La problematica sembra invece ben presente in Adler, che dal canto suo sconta però l’incomprensione delle potenzialità trasformative della democrazia politica, attardandosi così nella rigida contrapposizione tra democrazia borghese/democrazia proletaria comune a entrambi i tronconi del movimento operaio dell’*entre-deux-guerres*. Nonostante egli consideri un importante passo in avanti la legge austriaca sui consigli di fabbrica – prima forma di quella democrazia industriale che comporta una «partecipazione dei produttori e dei consumatori alla direzione della produzione» –, e ciò in quanto restringerebbe la «supremazia economica nella fabbrica» esercitata dei detentori di capitale⁷², a suo parere sarebbe però ingenuo e illusorio pensare che sia possibile giungere al socialismo attraverso quest’opera di democratizzazione dell’impresa capitalistica, tralasciando cioè il momento della rottura e del salto. Anche in questo caso, come sul piano più generale, i consigli operai rivestono per Adler un ruolo prevalentemente pedagogico, essendo loro compito precipuo quello di permettere al proletariato di «guardare nel meccanismo della produzione», preparandolo così «moralmente e intellettualmente in vista della socializza-

⁶⁹ Ivi, p. 225.

⁷⁰ Ivi, p. 227.

⁷¹ Ivi, pp. 219-222; si veda anche O. Bauer (2015), “The Equilibrium of Class Strengths”, ora in M.E. Blum, W.T. Smaldone (ed.), *Austro-Marxism: The Ideology of Unity*, Brill, Leiden.

⁷² M. Adler, *Democrazia politica*, cit., p. 108.

zione». La «conquista della vita economica» può essere perseguita solo mantenendo vivo l'«istato di tensione permanente» tra capitale e lavoro, dismettendo perciò le ambizioni di democratizzazione della «produzione capitalistica» e mantenendo ferma, al contrario, la necessità di combatterla attraverso lo strumento del “controllo” operaio. Una presa di posizione, questa di Adler a proposito dei consigli di fabbrica e del ruolo, in cui è lampante la critica e il rifiuto della prassi perseguita dalla socialdemocrazia tedesca maggioritaria (e da Sinzheimer) attraverso le “comunità di lavoro”, organismi entro i quali «gli interessi dell'impresa si pongano al di sopra degli interessi di classe»⁷³.

4. Korsch: socializzazione e autogoverno industriale

Tornando al contesto tedesco, la voce forse più autorevole e interessante che si palesa dentro il campo del marxismo rivoluzionario è quella di Karl Korsch. Al pari di Bauer e Adler, l'interesse di Korsch per le forme di autogoverno dei produttori deriva dal contatto – giovanile – con il socialismo della *Fabian Society*. Successivamente, il nodo dei consigli e del *selfgovernment* operaio verrà mediato dal “sovietismo” leninista, opzione teorico-politica centrale nell'esperienza di Korsch, che lo porterà ad aderire dapprima alla USPD, e successivamente alla KPD. La tematica consiliare rappresenta dunque uno dei principali nodi della riflessione korschiana, sebbene, come registrato a suo tempo da Vacca⁷⁴, non sia qualitativamente paragonabile ai “punti alti” della sua opera teorica, costituiti da *Marxismo e filosofia* e da *Karl Marx*. Questo giudizio è dovuto al modellismo forse eccessivamente astratto dell'elaborazione di Korsch sui consigli, tesa a concentrarsi perlopiù sull'indagine dei «modelli ottimali di socializzazione dell'economia e di gestione». Se Cerroni invece riconosce a Korsch il merito di aver infranto «la muraglia del “prima” e del “dopo” la presa del potere», in quanto avrebbe contribuito all'individuazione delle rivendicazioni intermedie di una strategia di transizione, al tempo stesso rintraccia in lui un vizio classico del marxismo della Seconda e della Terza Internazionale, ovvero la tendenza a ridurre alla sola economica la problematica della socializzazione e della trasformazione, ignorando invece l'indispensabile socializzazione del potere e l'ineludibile trasformazione degli istituti politico-rappresentativi⁷⁵. Si può

⁷³ Ivi., pp. 110-114.

⁷⁴ G. Vacca (1978), *Criticità e trasformazione. Korsch teorico e politico. 1923-1938*, Dedalo, Bari.

⁷⁵ U. Cerroni, *Teoria politica e socialismo*, cit., pp. 75-83.

quindi affermare, con Vacca, che il limite di fondo di Korsch risieda proprio nella sua «ipotesi» dell'ipotesi consiliare/sovietista: una generalizzazione astratta del modello sovietico che lo porta infatti a considerare la dittatura dei consigli fatti Stato come la «forma rivelata» della rivoluzione proletaria. Più che tradotto in termini nazionali, il bolscevismo russo viene insomma da Korsch meccanicamente traslato ed esportato nei punti alti del capitalismo⁷⁶.

Nel rapportarsi alla questione consiliare e alla forme di democrazia nella produzione, il discorso di Korsch è in parte coincidente e in parte complementare a quello, già visto, di Sinzheimer. Coincidente perché entrambi analizzano l'evoluzione dello status politico-giuridico degli operai di fabbrica, e lo fanno attraverso una comparazione con la parallela evoluzione delle sovrastrutture politiche, nel quadro cioè di una comparazione tra *comunità industriale* e *comunità politica*. I due poli concettuali entro cui si colloca la ricostruzione storica compiuta da Korsch circa l'evoluzione dello status del lavoratore salariato nell'azienda, sono rappresentati, da un lato, dalla già accennata ideologia liberal-borghese del *libero contratto di lavoro* – una libertà, ci dice Korsch, che riguardando la semplice sfera della circolazione finisce per tradursi, nella sfera della produzione, in oppressione e assolutismo –, e dall'altro dall'idea proletaria dell'*organizzazione del lavoro*. Radicalmente antitetici tra loro, questi due concetti costituiscono, al tempo stesso, le lenti attraverso cui ciascuna delle due classi in lotta legge il rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, ma anche l'idealtipo a cui conformare l'organizzazione e il funzionamento della vita di fabbrica. Concentrandosi dunque sulla *comunità di fabbrica*, il processo storico viene letto come il lento passaggio dal primo al secondo polo. Se quindi il secondo polo, quello dell'*organizzazione del lavoro* viene fatto coincidere con una piena «democrazia industriale», l'attualità entro cui Korsch si trova a vivere è segnata dalle prime forme di un «“costituzionalismo” industriale» fatto di leggi e regolamenti volti a limitare lo strapotere imprenditoriale – nonostante, ci dice Korsch, «l'evoluzione della libertà nella comunità del lavoro non è progredita neppure fino al “parlamentarismo”»⁷⁷.

Complementare, perché a divergere profondamente dall'elaborazione sinzheimeriana sono invece le conclusioni, vista la radicale contrarietà di Korsch – espressa nello scritto del '22, *Legislazione del lavoro per i consigli di fabbrica* – alle realizzazioni consiliari del sistema costituzionale weimariano. Le classi dirigenti tedesche, socialdemocratici inclusi, nell'ancorare alla Costituzione il sistema consiliare lo avrebbero infatti «castrato», svuotandolo

⁷⁶ G. Vacca, *Criticità e trasformazione*, cit., pp. 12-20.

⁷⁷ K. Korsch (1970), «Legislazione del lavoro per i consigli di fabbrica», in *Consigli di fabbrica e socializzazione*, Laterza, Bari, pp. 134-136.

cioè del suo originario «nucleo rivoluzionario». Complice l'impreparazione e l'insufficiente livello di coscienza politica degli stessi quadri del movimento consiliare, secondo Korsch confusi e spaesati circa il necessario ruolo dei consigli e il senso della loro evoluzione, la «distorsione riformistica» di questi ultimi prende forma attraverso il semplice recupero e l'implementazione dei vecchi comitati operai di epoca guglielmina, espressione del «riformismo sociale dell'anteguerra»⁷⁸. Non solo gli organi di rappresentanza riconosciuti all'interno delle singole aziende dalla legge del 1920 stabilirebbero dei «modestissimi diritti di compartecipazione», ma i «consigli superiori», di carattere nazionale, inizialmente previsti in Costituzione si risolverebbero in organismi di rappresentanza paritetica datori di lavoro/lavoratori salariati. Più in generale, tranne che nelle rappresentanze interne all'azienda, gli organismi consiliari (Korsch ne individua quattro) dell'età weimariana si rivolgono all'operaio «in quanto prestatore d'opera», e non invece «all'operaio in quanto tale, in quanto elemento che partecipa attivamente al processo sociale di produzione»⁷⁹. Se insomma, nella lettura korschiana, ai consigli economici paritetici e d'ispirazione collaborativa vengono affidati un ruolo e una funzione di natura politica, visto il peso che – almeno teoricamente – dovrebbero esercitare negli affari economici e sociali, alle «pure rappresentanze operaie» viene affidato un «compito puramente sindacale» e negativo, di difesa e tutela degli interessi dei lavoratori. Niente di più lontano da quella cittadinanza economica che per Korsch gli operai dovrebbero detenere all'interno della «comunità industriale». L'ancoraggio dei consigli alla Costituzione tanto vantato dai socialdemocratici si rivelerebbe dunque un bluff, in quanto a essere ancorati dal punto di vista decisionale sono solo le «comunità del lavoro» e agli organi di natura paritetica, mentre quelli puramente operai e dotati di una qualche forma di potere partecipativo rimarrebbero invece esclusi da questo ancoraggio. A parere di Korsch nella Repubblica di Weimar non esiste, quindi, un sistema consiliare «organicamente strutturato dal basso verso l'alto», ma solo una «caricatura di “sistema consiliare”»⁸⁰.

Come sottolineato già da Marramao⁸¹, la prospettiva rivoluzionaria insita nel rifiuto operato da Korsch nei confronti del sistema consiliare weimariano non deve però far pensare a un impianto strategico di tipo *putschistico*. Il suo «estremismo» ha a che vedere più con l'accentuato attivismo – che gli

⁷⁸ Ivi, pp. 185-187.

⁷⁹ Ivi, p. 199.

⁸⁰ Ivi, pp. 214-219.

⁸¹ G. Marramao (1977), «Democrazia industriale e rivoluzionamento del diritto in Korsch», *Democrazia e diritto*, 2, p. 367.

deriva dalla piena adesione all'undicesima delle marxiane *Tesi su Feuerbach*, che stabilendo un «nesso immediato di conoscenza e azione», propongono un *socialismo pratico*⁸², che non con l'immediatezza insurrezionale. Il momento della rottura e del "salto" permane, ma all'interno di una strategia fortemente gradualistica, di preparazione allo "scontro finale". È questo lo spazio in cui Korsch colloca l'idea del *rivoluzionamento del diritto borghese*, con cui chiude lo scritto del '22 sulla legislazione dei consigli di fabbrica e che approfondirà nella *lectio* tenuta l'anno successivo presso l'Università di Jena sullo *Jus belli ac pacis nel diritto del lavoro*. La riscoperta del giusnaturalismo da un punto di vista socialista e proletario, la lotta della classe operaia per imporre il proprio diritto naturale sul terreno di lotta rappresentato dal diritto del lavoro, assume per Korsch il valore di una delle principali forme della transizione al socialismo. Solo imponendo la propria egemonia in materia di interpretazione del diritto del lavoro – il diritto che più di tutti investe la condizione di sfruttamento e illibertà connessa al capitalismo, in cui è percepibile in maniera lampante lo stato di guerra individuato da Grozio quale elemento strutturale del diritto stesso, e il cui ruolo è paragonabile a quello svolto dal diritto privato e dalla libertà contrattuale per la classe borghese in ascesa contro l'assolutismo –, solo contrapponendo il "diritto sociale" proletario alla concezione borghese, liberale e ottocentesca del diritto del lavoro, la classe operaia può dare vita a una statualità proletaria e socialista: non solo, cioè, lasciando germinare e sviluppando gli istituti giuridici pionieristici del nuovo diritto sociale, ma, per l'appunto, *rivoluzionando* anche il senso dei vecchi istituti borghesi⁸³. Sulla base di questo approccio giusnaturalistico che la classe operaia deve far proprio, il diritto del lavoro va considerato non come un corpo fisso di regole, ma come un elemento dinamico, «un diritto calato nel processo del suo divenire, in continua evoluzione e trasformazione»⁸⁴.

Perché, dunque, quest'attenzione per i consigli, questa centralità che Korsch riconosce a essi? Perché, sulla base della sua lettura pragmatica e attivistica del pensiero marxiano, è nei consigli che egli individua il luogo in si realizza la «fusione tra teoria e prassi», e ciò in quanto rappresentano lo strumento chiave di una socializzazione realmente socialista. Ma, riprendendo il titolo di uno dei suoi scritti più famosi, *che cos'è la socializzazione* per Korsch? E che ruolo svolgono in essa i consigli? Quanto alla prima questio-

⁸² G.E. Rusconi (1974), "La problematica dei consigli in Karl Korsch", in AA.VV., *Storia del marxismo contemporaneo*, Annali Fondazione Feltrinelli, Milano, p. 1216.

⁸³ K. Korsch, *Legislazione del lavoro*, cit., pp. 254-257.

⁸⁴ K. Korsch (1977), "Jus belli ac pacis nel diritto del lavoro", *Democrazia e diritto*, 1, pp. 373-380.

ne, la socializzazione viene considerata da Korsch come l'atto tramite cui si compie il trapasso dall'economia capitalista a quella socialista, il passaggio, cioè, da un ordinamento in cui il processo sociale è una questione strettamente privata, a uno in cui esso invece diviene finalmente una questione pubblica. La stessa socializzazione va comunque vista come un processo, composto da più atti e fasi. Korsch ce ne indica essenzialmente due: una prima fase che vede l'espropriazione e, appunto, la socializzazione dei mezzi di produzione precedentemente privati – con la parallela «emancipazione del lavoro» dall'alienazione e dal dominio esterno; e una seconda fase, decisamente più avanzata, nella quale la socializzazione tocca direttamente il lavoro stesso⁸⁵. I consigli svolgono poi un ruolo centrale all'interno di questo processo, perché servono a qualificare in senso socialista il processo di socializzazione. Come nel caso di Rathenau e von Moellendorf, non tutti i progetti di socializzazione si muovono nel senso dell'abolizione dello sfruttamento e del superamento dell'alienazione: possono assumere cioè un'impostazione tecnocratica e capitalistica (il “socialismo del capitale” di cui sopra), finalizzata alla semplice razionalizzazione dei processi economici e produttivi sia un piano microeconomico che su uno di tipo macro. Dall'altro lato, Korsch ritiene necessario evitare l'altra speculare degenerazione del concetto di socializzazione, di marca anarcosindacalista, che prevede l'autogestione o la «socializzazione diretta» dell'azienda da parte degli operai impiegati in essa. Entrambe queste forme però, non abolirebbero la proprietà privata, ma si limiterebbero a mutare la forma fenomenica di quest'ultima, permanendo comunque un tipo di proprietà “particolare”. Ciò deriva dalla stessa natura della proprietà privata, dalla quale è possibile estrapolare due differenti diritti, quello al godimento degli utili e del surplus prodotto, e quello alla direzione del processo di produzione.

La mancata comprensione della natura composita e duale della “proprietà privata”, condurrebbe verso le due speculari degenerazioni, ciascuna corrispondente a un gruppo sociale specifico. In presenza di forme tecnocratiche di socializzazione (laddove, per esempio, quest'ultima viene fatta coincidere con la mera nazionalizzazione) ci troveremmo di fronte a un «capitalismo dei consumatori». Qualora prevalesse invece l'ipotesi anarcosindacalista, in cui l'autogestione degli operai si pone al di fuori di qualsiasi forma di coordinamento con il resto dell'economia e della collettività, avremo un «capitalismo dei produttori». In nessuno dei due casi avremmo cioè una «proprietà comunitaria della totalità», ma solo due diverse forme di proprietà particolare di alcuni gruppi sociali⁸⁶. Anche dopo l'espropriazione e la fine della proprietà

⁸⁵ K. Korsch (1970), “Che cos'è la socializzazione?”, in *Consigli di fabbrica*, cit., p. 1.

⁸⁶ Ivi, p. 17.

privata di mezzi di produzione, assistiamo infatti a una permanenza dei conflitti sociali, seppur questi assumano una diversa natura: nello specifico, una volta venuta meno la figura del capitalista privato, a essere confliggenti sarebbero gli interessi degli operai di un singolo ramo d'industria, e quelli della totalità dei produttori e dei consumatori, e ciò in quanto il capitalista privato, secondo Korsch, avrebbe fino a quel momento "mediato" a proprio favore la potenziale conflittualità fra lavoratori e consumatori, sottraendo surplus agli uni e agli altri⁸⁷. Nel primo caso, dunque, quello di una nazionalizzazione che si limita sostituire il proprietario privato con lo Stato e i suoi funzionari, nulla muta in relazione alla capacità degli operai di compartecipare alla direzione della produzione, non modificando in alcun modo il rapporto tra coloro i quali partecipano in posizione subordinata al processo produttivo e la direzione di esso. Nel secondo invece, relativo all'ipotesi di *socializzazione diretta* di un'impresa (o di una branca dell'industria) da parte degli operai «attivi nella produzione», il passaggio all'economia comunitaria tipica del socialismo sarebbe ostacolato dal fatto che una singola azienda o un intero ramo industriale deterrebbero un «potere illimitato» sul direzionamento della produzione e sulla gestione degli utili derivanti da essa, laddove, al contrario, in un'economia socialista, la decisione normativa su queste faccende dovrebbe appartenere «alla totalità del popolo che produce e che consuma»⁸⁸.

Rifiutando insomma quelle che a suo parere rappresentano due degenerazioni speculari, Korsch pone il problema dell'integrazione fra queste due forme di socializzazione, pena l'acuirsi dei conflitti tra consumatori e produttori. Senza la loro combinazione infatti, questioni ineludibili come la distribuzione degli utili della produzione o i criteri secondo cui orientare e dirigere il processo produttivo (il cosa, come e per chi produrre), resterebbero inevase o verrebbero condotte a risoluzione senza alcun equilibrio fra gli interessi di questi due macro-gruppi sociali. Le due strade debbono cioè essere «percorse parallelamente» se si vuole perseguire l'obiettivo della costruzione di un'economia comunitaria, operando così una trasformazione della proprietà che ponga fine al predominio delle "proprietà particolari" e che subordini queste all'«interesse comune della collettività». Una corretta socializzazione si compone perciò di due elementi principali: *in primis*, del trasferimento della proprietà dei mezzi di produzione dai privati ai funzionari sociali, e secondariamente delle forme di «limitazione di diritto pubblico» delle funzioni degli stessi funzionari a favore della collettività. È questa la forma di ciò

⁸⁷ K. Korsch (1975), "Socializzazione e movimento operaio", in *Scritti politici*, Laterza, Bari, pp. 11-12.

⁸⁸ Ivi, p. 15.

che Korsch denomina «autonomia industriale», ovvero una situazione in cui l'autogoverno dei produttori e degli operai impiegati in una data fabbrica o in un dato ramo industriale viene affiancato e completato dall'intervento di rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori sui differenti nodi legati al processo produttivo: la definizione di ciò che deve essere prodotto per il mercato e ciò che deve invece essere prodotto per la copertura del fabbisogno (e che deve quindi essere scambiato tra i diversi settori); la determinazione dei prezzi, per evitare che la politica di un gruppo di produttori o di un'azienda ricada sull'intera collettiva; la suddivisione dei proventi generati dalle diverse aziende ecc.⁸⁹ A porsi è quindi il problema comune a entrambe le forme della socializzazione, quella diretta e quella indiretta: ovvero, il problema della ripartizione del «ricavo complessivo» tra produttori e collettività, che in nessun modo è possibile risolvere e «determinare aritmeticamente»⁹⁰.

Nonostante i limiti già messi in luce, l'indagine di Korsch sul rapporto fra le forme della pianificazione dell'economia e quelle della democrazia industriale mette però in evidenza una concezione del socialismo non semplicistica. Emerge cioè la coscienza sia del fatto che un'impresa, per quanto nazionalizzata, non sia un atomo a sé stante, sia del fatto che sarebbe illusorio concepire il socialismo come il semplice cambiamento del datore di lavoro (da privato a statale), o come la mera partecipazione agli utili dei lavoratori. La «partecipazione ai guadagni senza partecipazione alla gestione» significherebbe consegnare «inerme il lavoratore a un calcolo degli utili, senza che egli abbia la possibilità di vederne le basi», laddove, al contrario, ciò che per Korsch rappresenta l'elemento di svolta reso possibile dal socialismo è la trasformazione dello «schiavo salariato» in un «cittadino del lavoro»⁹¹. Tutta la riflessione di Korsch sulla socializzazione e sul sistema consiliare risulta quindi attraversata dalla problematica relativa alle modalità attraverso cui produrre un cambiamento radicale del ruolo e dello status di coloro che si vedono impiegati nel processo produttivo. Una problematica che, lungi dall'esaurirsi nella mera configurazione dei rapporti di proprietà, dei quali basterebbe invertire il segno, investe al contrario tutto «il sistema che regola i rapporti fra le persone nei luoghi di produzione e nell'organizzazione del lavoro umana»⁹², e che è riassumibile nell'idea della «lotta per la liberazione dell'uomo che lavora»⁹³.

⁸⁹ K. Korsch, *Che cos'è la socializzazione*, cit., pp. 21-29.

⁹⁰ K. Korsch, *Socializzazione e movimento operaio*, cit., p. 12.

⁹¹ Ivi, p. 16.

⁹² B. Trentin (2014), *La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordismo*, FUP, Firenze.

⁹³ K. Korsch, *Legislazione del lavoro*, cit., p. 121.